

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. SEZIONE 5 "Aiuti nel settore dell'apicoltura" PROGRAMMA 2021/2022.

Criteri per la concessione dei contributi

1. PREMESSA

In applicazione alla legge statutaria della Regione del Veneto del 17 aprile 2012, n.1, che all'articolo 33 prevede che il Consiglio Regionale approvi gli atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea, con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 26/02/2019 è stato approvato il Programma triennale regionale per l'applicazione del regolamento n. 1308 del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei programmi regionali ha definito il Programma Triennale Nazionale il quale è stato approvato in sede comunitaria con "Decisione (UE) 2019/274 del 12 giugno 2019".

Il presente documento, si connota come programma di attuazione del programma Triennale e definisce i procedimenti amministrativi relativi alla predisposizione delle domande per la concessione dei contributi per le azioni di cui al paragrafo 3 del presente allegato "Azioni finanziabili", secondo quanto previsto dal Decreto MIPAAF n. 2173 del 25/03/2016 e ss.mm.ii e dalle "Linee guida per l'elaborazione del Programma apistico 2020/2022."

In riferimento alle priorità previste nell'ambito della Delibera consigliare n. 33/2019 ed ai risultati conseguiti nell'ambito dei passati programmi finanziati a valere sui medesimi fondi, per ogni azione/sotto-azione, vengono individuate le tipologie di beneficiari al presente bando.

Il presente programma è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successivi regolamenti di esecuzione (UE) n. 2015/1368 e delegato (UE) 2015/1366 per l'anno 2021/2022. Pertanto, per quanto non espressamente richiamato nel presente allegato, deve essere fatto comunque riferimento a quanto previsto dai suddetti provvedimenti.

2. BENEFICIARI

A norma dell'art. 10, comma 1 e Allegato I al decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e sulla base di quanto previsto dalla Delibera Consiliare n. 33/2019, i beneficiari della presente apertura termini, così come specificati in ogni scheda misura successivamente indicate, sono:

- 1. Gli apicoltori per il tramite delle forme associate, in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
- 2. Le forme associate: le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le Associazioni di apicoltori e loro Unioni, le federazioni, le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - a) legalmente costituite;
 - b) aventi sede legale sul territorio regionale;
 - rappresentative di almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Ai fini della determinazione del rispetto del requisito minimo relativo al numero di soci regolarmente iscritti, devono essere considerati solo quelli aventi sede legale sul territorio regionale, registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2020 (Consistenza verificata al 31/12/2020).
 - Ai fini del raggiungimento del requisito non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.
 - 3. Gli enti pubblici, privati e istituti di ricerca aventi le seguenti caratteristiche minime:





- a) operanti sul territorio regionale con almeno una unità operativa (sede ove vengono svolte le attività operative e di ricerca);
- b) aventi comprovata esperienza nel settore apistico (definita tramite la presenza di pubblicazioni, incarichi specifici, studi, attività svolte nel settore apistico negli ultimi 5 anni).

Ai sensi di quanto previsto al punto 5 dell'allegato n. 1 della DGR n. 3758 del 26 novembre 2004, tutti soggetti che intendono presentare domanda dovranno essere preventivamente iscritti all'anagrafe del Settore Primario, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione e dai successivi decreti di attuazione del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e Controllo ora informatico Sviluppo Economico.

3. MISURE FINANZIABILI

Con la presente si aprono i termini per il finanziamento delle seguenti Misure previste dal programma triennale regionale 2020/2022 (Deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 26/02/2019) secondo i criteri di selezione e ripartizione riportati in ogni scheda misura di seguito riportata:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroatosi;
- misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- d) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- e) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- f) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.





SCHEDA MISURA A

ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI

Per il programma 2021-2022 risultano attivate le azioni a1, a2, a3, a4, a6.

SOTTOAZIONE a.1.1 - INTERVENTI INFORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO

Tipologia di intervento

Interventi informativi o per l'aggiornamento professionale diretti agli apicoltori

Beneficiari

Le forme associate.

Limiti e condizioni

Per tutti i beneficiari potranno essere ammessi al finanziamento solamente gli interventi di durata minima di 8 ore e massima di 24 ore, anche suddivise in più giornate. Nel caso il corso prevedesse un monte ore superiore a quello massimo previsto, le ore in eccesso non saranno conteggiate ai fini del pagamento.

Il numero di partecipanti per ciascun intervento non potrà essere inferiore alle 10 e superiore alle 30 unità.

Al fine di incentivare la conoscenza della pratica apistica, agli interventi informativi e di aggiornamento potranno partecipare anche uditori-non apicoltori. Il numero degli uditori non contribuisce al rispetto dei requisiti minimi e massimi per l'ammissibilità degli interventi.

Nel caso in cui il numero di partecipanti sia pari o superiore a 10 ma il numero degli apicoltori e/o familiari coadiuvanti sia inferiore a 10, è necessario che, per non incorrere nelle riduzioni di cui alla tabella successiva, il numero di apicoltori e/o familiari coadiuvanti che partecipano agli interventi non sia inferiore a 10 entro il termine previsto per la rendicontazione.

Il programma dei singoli interventi dovrà contenere anche argomenti in merito ai rischi per la salute dell'apicoltore, collegati alle operazioni di trattamento, ed alle modalità di iscrizione e aggiornamento dei dati presso l'anagrafe apistica nazionale.

Al termine del periodo informativo dovrà essere rilasciato, all'ente organizzatore, un attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato ad almeno l'80% delle ore programmate.

Gli interventi potranno prevedere visite di istruzione cui potranno partecipare gli apicoltori che abbiano partecipato all'aggiornamento per almeno l'80% delle ore programmate.

Le visite di istruzione non concorrono al raggiungimento del monte ore previsto.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni", almeno una settimana prima dell'avvio degli interventi informativi, la sede, l'orario di svolgimento e l'elenco dei partecipanti.

Eventuali variazioni al calendario degli appuntamenti programmati dovranno essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

Le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DPR 151/2011), normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007), e di ogni altra prescrizione inerente il rispetto del "distanziamento sociale", se previsto.

Tutti gli interventi organizzati saranno certificati dal registro presenze firmato dai partecipanti durante l'intervento, secondo lo schema approvato da AVEPA e presentato a rendiconto





Il mancato rispetto di uno degli obblighi elencati comporta l'esclusione dal contributo.

Sono casi di riduzione del contributo il superamento del numero massimo previsto di 30 apicoltori o la mancanza del numero minimo di 10 apicoltori che abbiano seguito almeno l'80% delle ore

In tal caso la riduzione del contributo avverrà come specificato in tabella:

| Numero partecipanti | Percentuale di riduzione |
|---------------------|--------------------------|
| 31 - 33 | 3% |
| 34 - 35 | 20% |
| > 35 | 100% |
| 9 - 8 | 3% |
| 7 - 5 | 20% |
| <= 4 | 100% |

Spese ammissibili

La spesa massima ammissibile per forma associata è determinata sulla base del numero dei soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale ed iscritti all'anagrafe nazionale nei termini dalla stessa previsti, secondo lo schema sotto riportato:

| Numero soci | Spesa massima ammissibile (euro) |
|-------------------|-------------------------------------|
| da 100 fino a 400 | 3.000,00 |
| da 401 fino a 800 | 4.500,00 |
| oltre 801 | 6.000,00 |

La spesa massima ammissibile per intervento è pari a 170,00 euro/ora, come definite dal paragrafo 8.1 del PSR., fatta salva la possibilità di realizzare più eventi mantenendo inalterata la disponibilità assegnata.

Concorrono alla determinazione della spesa massima le seguenti spese:

- compenso e rimborso spese per i docenti e relatori (vedi riferimenti ai paragrafi 4.6.2. e 4.6.3);
- affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento degli interventi;
- assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti;
- spese sostenute per la visita di istruzione, per gli apicoltori che abbiano partecipato agli interventi di formazione e/o aggiornamento, per almeno l'80% delle ore programmate; (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.2.):
- spese sostenute per la produzione e acquisto di supporti didattici e informativi a favore dei partecipanti (pubblicazioni, riviste e manuali vedi riferimento al paragrafo 4.8.3. Obblighi di pubblicità);
- spese generali sostenute per la realizzazione degli interventi informativi (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente sotto azione è pari all'80% della spesa ammissibile. Pertanto, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori partecipanti gli interventi, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

Criteri per l'assegnazione delle risorse





In caso di risorse insufficienti la spesa ammessa verrà ridotta in funzione del numero di interventi informativi ammessi

Documentazione principale da allegare alla domanda

Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, sull'azione proposta, che dovrà descrivere per ogni evento proposto, gli argomenti oggetto delle attività di aggiornamento, le modalità di svolgimento (durata, sede presunta di svolgimento, tipo di attività esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni, supporti didattici e informativi previsti, numero previsto di partecipanti, spese preventivate, date previste per l'attuazione dell'intervento ecc.).

SOTTOAZIONE a.1.2 INTERVENTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANNUALE PER TECNICI APISTICI

Tipologia di intervento

- Formazione dei tecnici apistici da iscrivere all'elenco regionale
- Aggiornamento annuale dei tecnici apistici iscritti all'elenco regionale

Beneficiari

Enti pubblici, privati e istituti di ricerca

Limiti e condizioni

Il beneficiario deve essere iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002 n. 19.

La formazione e l'aggiornamento dovrà rispettare le procedure e le direttive indicate nell'allegato B alla DGR 1855/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

All'aggiornamento potranno partecipare tecnici apistici iscritti all'elenco regionale e quelli sospesi a seguito del Decreto del Direttore regionale della Direzione Agroalimentare di aggiornamento dell'elenco per l'anno 2021.

Per ogni intervento di aggiornamento dovrà essere utilizzato un registro presenze predisposto e vidimato da AVEPA.

Eventuali variazioni al calendario degli appuntamenti programmati dovranno essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo ad AVEPA agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

Le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DPR 151/2011, normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007).

Tutti gli interventi organizzati saranno certificati dalla presentazione a rendiconto del registro presenze firmato dai partecipanti, secondo lo schema approvato da AVEPA.

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione della spesa massima le seguenti spese:

- compenso e rimborso spese per i docenti e relatori (vedi riferimenti ai paragrafi 4.6.2. e 4.6.3.);
- affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento degli appuntamenti prefissati;
- assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti;
- spese sostenute per la produzione di supporti didattici e informativi a favore dei partecipanti;
- spese generali sostenute per la realizzazione degli interventi informativi (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente sotto azione è pari all'80% della spesa ammissibile. Pertanto, risulta a carico del beneficiario, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.





Criteri per l'assegnazione delle risorse

| N | Criterio | Pun | teggio |
|---|---|-----------|---|
| | | | 1 punto |
| 1 | Pubblicazioni specifiche effettuate nel settore dell'apicoltura | da 5 a10 | 5 punti |
| | 1 | Più di 10 | 10 punti |
| | | | entante di apicoltori |
| | | 2 punti | |
| 2 | Tipologia di beneficiario | | a livello Nazionale I settore apicoltura |
| | | | Punti |
| | Capacità di rappresentatività nel | da 1 a 2 | 1 punto |
| 3 | 3 territorio regionale tramite proprie | da 3 a 5 | 5 punti |
| | sedi operative | | 10 punti |

I soggetti che raggiungono il punteggio minimo pari a 14 punti e che superano la verifica di conformità del piano formativo, sono ammissibili.

In caso di più progetti ammissibili verrà finanziato il progetto che totalizza il punteggio maggiore.

In caso di parità di punteggio il criterio di selezione sarà individuato nel maggior numero di pubblicazioni specifiche di argomenti inerenti all'apicoltura, nel caso perdurasse la parità di punteggio il criterio di selezione sarà individuato dall'ordine di ricevimento della domanda.

Documentazione principale da allegare alla domanda

- Piano formativo con indicazione dettagliata delle spese preventivate; il piano formativo, comprensivo dell'intervento formativo e di aggiornamento, deve rispondere alle indicazioni riportate nella DGR n. 1855/2008.
- Documentazione comprovante il punteggio richiesto:
 - Criterio 1: pubblicazioni specifiche di argomenti inerenti all'apicoltura effettuate negli ultimi 5 anni, redatte dall'ente anche a nome del personale assunto dallo stesso personale assunto dallo stesso;
 - Criterio 2: statuto o atto comprovante le caratteristiche richieste dal criterio;
 - Criterio 3: presenza di più sedi operative nell'ambito del territorio regionale.

FAD

Per le Azioni A.1.1, e A.1.2 sopra riportate è ammessa anche la modalità di formazione a distanza (FAD). In particolare, per le azioni A.1.1 e A.1.2 le attività formative a distanza (FaD), svolte on-line in modalità sincrona attraverso lo strumento della classe virtuale in cui gli utenti interagiscono con il docente o il tutor della materia, sono ammesse sulla base delle seguenti condizioni:

- 1. presenza di un sistema per la controllabilità della partecipazione dell'utente all'attività formativa, comprese le postazioni per l'utente che dovranno essere tutte dotate di webcam individuale che dovrà restare attiva per la durata del collegamento;
- 2. l'organizzatore dell'intervento informativo (le forme associate) o di aggiornamento (Enti pubblici, privati e istituti di ricerca), dovrà comunicare ad AVEPA che le lezioni/incontri si svolgeranno in modalità FaD, il nome di un referente/tutore per il singolo intervento informativo e l'indirizzo della sede da cui si collegherà il docente, almeno 2 giorni lavorativi prima della data della prima lezione;





- 3. contestuale invio via PEC all'AVEPA, di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FaD. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter permettere ad AVEPA di accedere da remoto alla classe virtuale;
- 4. la composizione della classe virtuale deve risultare coerente con le presenze elencate nel registro di classe. Il registro deve essere firmato dal docente e rimane depositato presso la sede dell'Associazione degli apicoltori o dell'Ente pubblico, privato o istituto di ricerca responsabile del corso;
- 5. gli interventi informativi a distanza non potranno essere applicati alle fasi didattiche che prevedono attività laboratoriali, di pratica e dimostrativi, il cui svolgimento deve essere necessariamente realizzato in situ ed in presenza e con l'utilizzo di strumenti ed attrezzature professionali;
- 6. gli organizzatori degli interventi informativi o di aggiornamento dovranno attenersi ad ogni ulteriore procedura e disposizione impartita da AVEPA sulle modalità di gestione delle lezioni realizzate in modalità FaD al fine del corretto svolgimento dei controlli istruttori e del monitoraggio delle attività.

Per quanto non specificatamente indicato nei punti sopra riportati, si applicano le indicazioni previste per i corsi in presenza delle singole azioni.

I beneficiari comunicano ad Avepa la modalità di svolgimento del corso che si intende valida per tutta la durata del corso stesso.

AZIONE a.2 SEMINARI E CONVEGNI TEMATICI

Tipologia di intervento

Realizzazione di convegni e seminari inerenti al settore apistico.

Beneficiari

- Le forme associate o loro aggregazioni, il cui numero di soci non sia inferiore a 200.
 - Nel caso di aggregazioni tra forme associate, la domanda dovrà essere presentata dalla forma associata più numerosa, allegando una lettera di intenti contenente anche la delega alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, sottoscritta dai presidenti delle forme associate aggregate.
- Enti pubblici, Istituti pubblici di ricerca;

Limiti e condizioni

I seminari ed i convegni devono essere collegati o collegabili ad una delle seguenti tematiche:

- rappresentazione di attività a favore del settore apistico che gli stessi proponenti hanno svolto o intendono svolgere;
- alla divulgazione di buone pratiche e aspetti connessi alle problematiche dell'apicoltura.

La durata minima di ciascun seminario e convegno tematico è di 3 ore.

Tutti gli interventi organizzati saranno certificati dal registro presenze, approvato da AVEPA, firmato dai partecipanti durante l'intervento, che deve essere presentato a rendiconto.

La partecipazione ai seminari e convegni deve essere aperta a tutti gli interessati e gratuita.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni", almeno una settimana prima della realizzazione delle attività la sede ed il programma della giornata.

Eventuali variazioni al calendario degli appuntamenti programmati dovranno essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni"





Le sedi utilizzate per le attività organizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DM 16 febbraio 1982), normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007).

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

La spesa massima ammissibile per le forme associate è pari ad euro 4.000,00, fatta salva la possibilità di realizzare più eventi mantenendo inalterata la disponibilità assegnata.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo erogato con il presente bando, riceva un sostegno da altre fonti (es. sponsor), dimostrato da idonea documentazione e comunicato ad AVEPA prima della realizzazione dell'evento, questo sostegno è consentito a condizione che non superi la differenza tra la Spesa Ammessa e la Spesa Finanziata. Qualora il beneficiario, realizzi il convegno con finanziamenti provenienti da altre fonti (es. sponsor), ma il sostegno superi la differenza tra Spesa Ammessa e Spesa Finanziata può a seguito di motivata richiesta da presentare ad AVEPA preventivamente alla realizzazione dell'evento, destinare il contributo concesso per l'azione alle altre sotto azioni dell'azione A.. Nel caso in cui il sostegno da parte di esterni (es. sponsor), non venga comunicato ad AVEPA, nei tempi sopra riportati, il contributo concesso sarà revocato.

Il Centro Regionale di Apicoltura, gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti pubblici possono presentare domanda per la realizzazione di un solo evento convegnistico/seminariale.

Spese ammissibili

• la spesa massima ammissibile per evento convegnistico organizzato è pari ad euro 3.000,00;

Concorrono alla determinazione della spesa massima le seguenti spese ammissibili:

- compenso e rimborso spese per docenti e relatori (vedi riferimenti ai paragrafi 4.6.2. e 4.6.3);
- affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del convegno/seminario;
- assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti;
- stampa inviti, manifesti, spese postali;
- spese sostenute per la realizzazione di supporti informativi a favore dei partecipanti ai convegni e ai seminari;
- spese generali sostenute per la realizzazione del convegno/seminario (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 100% della spesa ammissibile.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti la spesa ammessa verrà ridotta in funzione del numero dei convegni approvati.

Documentazione principale da allegare alla domanda

Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, concernente gli argomenti oggetto dei seminari e/o convegni con indicazione delle modalità di svolgimento (data e sede presunta, materiale che si prevede di distribuire, indicazione delle qualifiche dei relatori e i preventivi dei costi, ecc.).

Webinar - Seminario interattivo svolto in internet

L'azione A.2 potrà essere svolta anche con modalità webinar

1. l'organizzatore del Webinar (le forme associate o Enti pubblici, privati e istituti di ricerca), dovrà comunicare ad AVEPA che l'incontro si svolgerà in modalità webinar, il nome di un referente per il singolo seminario e l'indirizzo della sede da cui si collegherà il relatore, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del seminario;





- 2. contestuale invio via PEC all'AVEPA, di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del webinar. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter permettere ad AVEPA di accedere da remoto all'incontro;
- 3. gli organizzatori degli incontri dovranno attenersi ad ogni ulteriore procedura e disposizione impartita da AVEPA sulle modalità di gestione dei seminari via web, al fine del corretto svolgimento dei controlli istruttori e del monitoraggio delle attività;
- 4. la spesa massima ammissibile per evento convegnistico organizzato, in modalità webinar, è pari a 170,00 euro/ora, come definite dal paragrafo 8.1 del PSR.

AZIONE a.3 AZIONI DI COMUNICAZIONE

Tipologia di intervento

Con il presente provvedimento vengono previsti gli interventi di seguito specificati:

- 1. notiziario associativo;
- 2. creazione siti internet;
- $3. \quad aggiornamento \ / \ mantenimento \ siti \ internet.$

Beneficiari

Le forme associate.

Limiti e condizioni:

1. notiziario associativo

I notiziari associativi dovranno essere realizzati con uno "standard qualitativo minimo" come appresso descritto:

- a. composizione minima: quattro facciate A4;
- b. contenuto presenza di almeno tre delle seguenti tipologie di argomento:
 - calendario dei trattamenti, con particolare riferimento al Piano di lotta alla varroatosi predisposto dal Centro Regionale di Apicoltura;
 - informazioni sulle principali malattie dell'alveare e sui metodi di lotta;
 - notizie sul mercato del miele;
 - indicazioni sulla buona pratica apistica;
 - segnalazioni di articoli di interesse apistico a disposizione presso la sede associativa;
 - informazioni sulle fioriture;
 - note legislative e fiscali riguardanti il settore apistico;
 - informazioni e calendari riferiti alle attività di cui all'azione A "Assistenza tecnica e formazione professionale apicoltori.
- c. presenza di due riquadri dedicati a:
 - informazioni sulle modalità e tempistiche di iscrizione e registrazione nella Banca dati nazionale;
 - informazioni sulla disponibilità dei tecnici alle visite aziendali (nominativi, recapiti).
- d. presenza dei loghi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana con la dicitura "Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali" e della Regione del Veneto e della scritta "Intervento finanziato con le risorse del Programma annuale 2021/2022, Reg. (UE) 1308/2013.

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.





Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

Qualora le spese di realizzazione del notiziario associativo fossero coperte in parte da finanziamenti provenienti da altri Enti pubblici, dimostrati da idonea documentazione, fatto salvo il rispetto dello standard minimo come sopra definito, le economie realizzate potranno essere destinate dal beneficiario alle altre sotto azioni della Misura A, a seguito di motivata richiesta, da presentare ad AVEPA preventivamente alla realizzazione del notiziario.

Nel caso in cui parte della superficie di stampa dei notiziari risulti occupata da inserti pubblicitari, il contributo sarà ridotto in proporzione a tale superficie.

2. Realizzazione di siti internet

Non possono accedere al contributo, per la realizzazione di un sito internet, le forme associate beneficiarie per tale intervento dei fondi dei programmi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

La spesa massima ammissibile per la realizzazione del sito internet della forma associata è pari ad euro 6.000.00.

I siti dovranno essere realizzati con uno "standard qualitativo minimo" come appresso descritto:

- a. Contenuto presenza almeno delle seguenti tipologie di argomento:
 - calendario dei trattamenti con particolare riferimento alle "Linee guida per il controllo dall'infestazione da Varroa destructor" predisposte dal Centro regionale per l'apicoltura
 - informazioni sulle principali malattie dell'alveare e sui metodi di lotta;
 - notizie sul mercato del miele;
 - indicazioni sulle buone pratiche apistiche;
 - segnalazioni di articoli di interesse apistico a disposizione presso la sede associativa;
 - informazioni sulle fioriture;
 - note legislative e fiscali riguardanti il settore apistico;
- b. Rispetto delle seguenti condizioni:
 - presenza informazioni sulle modalità e tempistiche di iscrizione e registrazione nella Banca dati nazionale:
 - presenza informazioni sulla disponibilità dei tecnici alle visite aziendali (nominativi, recapiti)
 - presenza dei loghi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana con la dicitura "Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali" e della Regione del Veneto e della scritta "Intervento finanziato con le risorse del Programma annuale 2018/2019, Reg. (UE) 1308/2013.
 - mancanza di pubblicità di ditte fornitrici e prodotti per l'apicoltura fino al 31.07.2022.

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3. aggiornamento/manutenzione del sito internet

Possono accedere al contributo per la l'aggiornamento/manutenzione del sito internet le forme associate a cui è stata finanziata, negli anni passati, la realizzazione del sito con i fondi dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013.

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Mancanza di pubblicità di ditte fornitrici e prodotti per l'apicoltura fino al 31/07/2022.





Sono casi di esclusione a contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

La spesa massima ammissibile per l'aggiornamento/manutenzione del sito internet della forma associata è pari ad euro 3.000,00.

Spese ammissibili

- spese sostenute per la realizzazione e spedizione di notiziari associativi ai soci;
- spese sostenute per la realizzazione di un sito internet;
- spese sostenute per la manutenzione/mantenimento del sito internet;
- spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 90% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base di soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2020.

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Documentazione principale da allegare alla domanda

- scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA sulle caratteristiche e contenuti del notiziario associativo, e/o del sito internet che si vuole realizzare, o aggiornare/mantenere;
- preventivi di spesa.

AZIONE a.4 ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE APISTICHE

Tipologia di intervento

Realizzazione di servizi di assistenza tecnica e di consulenza di tipo avanzato agli apicoltori, orientati prioritariamente all'informazione, da attivare attraverso specifici progetti riguardanti in particolare:

- l'utilizzazione di buone norme di tecnica apistica e l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di buone pratiche di allevamento delle api e tecnologie di lavorazione del miele;
- la legislazione apistica, iscrizione e registrazione all'anagrafe nazionale, gli andamenti produttivi, di consumo e di mercato dei diversi prodotti apistici, le norme che regolano la produzione di qualità;
- i rapporti tra apicoltori, veterinari ed A-ULSS, al fine di garantire un'efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare attraverso, la razionale scelta dei presidi da impiegare e dei tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi; tecniche di riproduzione delle api regine.

Beneficiari

- Le forme associate.

Destinatari finali dei servizi di assistenza tecnica previsti dalla misura sono gli apicoltori.

Limiti e condizioni

L'attività di assistenza tecnica potrà essere svolta attraverso incontri tecnici in forma aggregata, in sede o realizzati sul territorio, attività dimostrative in campo, incontri diretti con gli apicoltori in azienda. Tutte le attività dovranno essere dimostrate attraverso la tenuta di idonea modulistica predisposta da AVEPA in cui dovranno essere riportati gli apicoltori beneficiari e l'argomento dell'incontro/visita.





Per lo svolgimento delle attività sopra citate, le forme associate dovranno avvalersi di tecnici apistici, scelti tra i propri soci iscritti all'elenco regionale di cui alla LR n.23/1994 o fra persone di comprovata esperienza o formazione professionale.

Gli incontri tecnici in forma aggregata in sede o realizzati sul territorio dovranno essere comunicati, anche tramite raccomandata, fax o mail agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni" almeno 2 giorni prima della loro realizzazione.

L'entità massima della spesa è definita dai seguenti parametri, che andranno considerati tutti contemporaneamente, da verificare successivamente alla determinazione dell'ammissibilità delle spese richieste per l'azione.

La spesa massima ammissibile per forma associata, non superiore a 35.000 euro.

La spesa massima ammissibile per singolo tecnico non superiore a 6.000 euro.

La spesa massima ammissibile, pro rata, ogni 100 soci apicoltori, regolarmente iscritti, non superiore a 3.000,00 euro.

Spese ammissibili

- rimborsi spese ai tecnici impiegati dalle forme associate (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.2.);
- compensi per prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate da parte o per personale di comprovata esperienza o formazione professionale nell'ambito dell'assistenza tecnica erogata;
- spese sostenute per personale dipendente assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali;
- affitto ad uso locali e attrezzature per la realizzazione di incontri tecnici;
- spese generali sostenute per la realizzazione delle iniziative di assistenza tecnica (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 90% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori interessati dalle attività di assistenza tecnica, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base di soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2020.

Ai fini della determinazione di cui al paragrafo precedente non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Documentazione principale da allegare alla domanda

- scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA;
- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri di
 individuazione del personale, a cui affidare le attività di assistenza tecnica, tra gli iscritti alla forma
 associata, aventi i requisiti prescritti al punto "limiti e condizioni", con assunzione di impegno da parte
 della forma associata di assicurare almeno un incontro per azienda.

AZIONE a.6 ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

Tipologia di intervento

L'intervento risulta finalizzato alla creazione e/o al miglioramento, presso le sedi delle forme associate, di sale di smielatura destinate alla lavorazione collettiva delle produzioni dei soci delle medesime.

Gli interventi ammessi risultano essere finalizzati all'acquisto di attrezzature e ed impianti per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici in forma aggregata presso le sale di smielatura condotte dalle forme associate.





Beneficiari

Le forme associate.

Limiti e condizioni

Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" ed in particolare al paragrafo 4.8. "Vincoli e prescrizioni".

Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, delle attrezzature riportate nel paragrafo "spese ammissibili" necessarie allo sviluppo/creazione di strutture di lavorazione e confezionamento dei prodotti dell'apicoltura in forma collettiva presso le sedi delle forme associate.

La forma associata ha l'obbligo di svolgere le attività per le quali si acquistano le attrezzature per i soci secondo regole e modalità approvate con delibera del consiglio direttivo e rese note ai soci.

I locali adibiti alle attività di cui al presente intervento devono essere in proprietà o in affitto ai beneficiari per l'intero periodo vincolativo (paragrafo 4.8.2 "Materiali e attrezzature varie"

Le attrezzature acquistate con tale intervento non devono essere oggetto di sostituzione di attrezzature già esistenti;

La spesa ammissibile minima per forma associata, non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

La spesa ammissibile massima per forma associata, non può essere superiore a 10.000,00 euro.

Non sono ammesse le spese per gli acquisti di macchinari o attrezzature usate o/e in leasing.

Spese ammissibili

Le spese ammesse riguardano i seguenti interventi:

| Interventi ammissibili | Operazione | Descrizione spese ammissibili |
|--|---|---|
| | Disopercolatura | Disopercolatrici, vasche di raccolta e presse per cera, attrezzatura per operazioni di disopercolatura manuale. |
| | Smielatura | Centrifughe, sceratrici solari o a vapore. |
| | Purificazione | Filtri, vasche di decantazione. |
| nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici; | Lavorazione, maturazione e stoccaggio | Camere calde, deumidificatori, scioglimiele, maturatori, miscelatori. |
| | Confezionamento | Linee per il confezionamento complete o parte di esse, (etichettatrici, dosatrici), macchine per termopacchi. |
| | Altro | Nastri trasportatori al servizio delle sale di smielatura, bilance per il controllo. |

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 50% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base al numero dei soci regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio nazionale ed iscritti all'anagrafe nazionale e censiti nei termini della stessa previsti per l'anno 2020.

Ai fini della determinazione di cui al paragrafo precedente non verranno conteggiati gli apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Nell'eventualità che il contributo richiesto venga ridotto per carenza di risorse è consentito, entro 30 giorni dalla finanziabilità, di recedere dall'intervento stesso. Le somme così rese disponibili verranno gestite da





Avepa come indicato al paragrafo 4.1 "Disponibilità finanziaria", dopo tale termine le attrezzature dovranno essere acquistate pena la decadenza dell'intervento.

Quindi gli importi finanziabili dovranno essere interamente rendicontati al fine del riconoscimento del saldo, qualsiasi sia l'importo assegnato in seguito all'applicazione del criterio di assegnazione delle risorse.

Documentazione principale da allegare alla domanda

- Tre preventivi di spesa analitici per ogni attrezzatura richiesta a finanziamento;
- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri, le regole e le modalità di utilizzo delle sale per la lavorazione e confezionamento dei prodotti dei soci.
- Per laboratori già esistenti al momento della domanda di finanziamento: documento, anche in formato
 elettronico, attestante l'avvenuta notifica all'A-ULSS di competenza (che può essere stata trasmessa
 direttamente oppure allegata alla SCIA/DIA per il tramite del SUAP) oppure "Autorizzazione sanitaria"
 per i laboratori in attività precedentemente all'applicazione del "pacchetto igiene"

Ulteriore documentazione da allegare con la rendicontazione

Per nuovi laboratori documento, anche in formato elettronico, relativo alla trasmissione della notifica sanitaria con SCIA per il tramite del SUAP oppure direttamente all'A-ULSS competente per territorio, ove sia indicata l'attività "prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione".

Riepilogativo azioni attivate dal programma annuale 2021/2022:

| MISURA | AZIONE | DESCRIZIONE | % CONTRIBUTO |
|---------------------------------|--------|---|--------------|
| A) ASSISTENZA | a.1 | 1.1 Interventi informativi e di aggiornamento 1.2 Interventi di aggiornamento annuale per Tecnici apistici. | 80 |
| TECNICA AGLI APICOLTORI E | a.2 | Seminari e convegni tematici | 100 |
| ALLE | a.3 | Azioni di comunicazione | 90 |
| ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI | a.4 | Assistenza tecnica alle aziende apistiche | 90 |
| | a.6 | Attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura | 50 |





SCHEDA MISURA B

LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL'ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROATOSI

Per il programma 2021-2022 risultano attivate le azioni b3 e b4.

AZIONE b.3 ATTREZZATURE VARIE AD ESEMPIO ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE

Tipologia di intervento

b 3.1. Acquisto di arnie con fondo a rete.

b 3.2. Sublimatori.

Beneficiari

- Le forme associate.

Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori

Limiti e condizioni

Rispetto a quanto riportato al capitolo 4" Disposizioni generali" ed in particolare al paragrafo 4.8. "Vincoli e prescrizioni".

Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, delle attrezzature di cui alle "tipologie di interventi" al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata dalla forma associata per l'acquisto del bene il contributo pubblico ricevuto.

La forma associata ha l'obbligo di rendere disponibili le attrezzature acquistate con il contributo del presente bando a tutti gli apicoltori soci che ne fanno richiesta distribuendo il materiale con le modalità sotto specificate e rispettando i criteri di trasparenza e di turnazione dei soci.

I criteri di distribuzione /affidamento delle attrezzature devono essere approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

Le forme associate devono distribuire/affidare le arnie con fondo anti varroa a coloro che, nel periodo agosto 2020 - luglio 2021, sono stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria).

La spesa ammissibile massima per apicoltore beneficiario finale o per forma associata che utilizzi direttamente l'attrezzatura, non può essere superiore a 2.500,00 euro.

La spesa ammissibile massima per singola arnia con almeno 10 telaini e con fondo a rete, acquistata è pari a 80,00 euro.

La spesa ammissibile massima per singola arnia con almeno 6 telaini e con fondo a rete, acquistata è pari a 40,00 euro.

La distribuzione/affidamento dovrà avvenire attraverso un contratto di comodato d'uso gratuito o a titolo oneroso di durata quinquennale, nel quale dovranno essere esplicitati i seguenti punti.

 Gli obblighi del ricevente/comodatario che dovranno essere esplicitamente accettati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile: impegno a mantenere in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva di consegna, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali pari a 5 anni;





- 2. Gli elementi di trasparenza del contributo comunitario:
 - o gli importi di acquisto da parte della forma associata;
 - o la spesa massima ammissibile come sopra definita;
 - o il contributo pubblico erogato all'apicoltore sul materiale (60%);
 - o eventuale indicazione che la distribuzione/affidamento è a titolo gratuito.

In caso di distribuzione/comodato a titolo oneroso l'importo richiesto all'apicoltore non potrà essere superiore alla differenza tra la spesa sostenuta dalla forma associata per l'acquisto dell'attrezzatura a contributo ammesso per la medesima (60%). La distribuzione/affidamento del materiale non dovrà generare reddito per la forma associata

Si ribadisce che ai sensi della normativa comunitaria il responsabile del finanziamento concesso è la forma associata

La spesa massima ammissibile per apicoltore beneficiario (2.500,00 euro) non viene applicata agli apicoltori beneficiari finali che nel periodo agosto 2020 - luglio 2021, siano stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria).

Spese ammissibili

- Spese sostenute per l'acquisto di nuove arnie con fondo a rete antivarroa;
- spese per l'acquisto di sublimatori;
- spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione b3 è pari al 60% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori destinatari finali, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base al numero degli alveari posseduti dai soci della forma associata regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2020.

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Il contributo assegnato alla forma associata, decurtato delle spese generali, deve essere veicolato dalla stessa verso i propri soci, sulla base dei criteri di assegnazione approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

Documentazione principale da allegare alla domanda

Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri di assegnazione delle attrezzature, le modalità di distribuzione e le caratteristiche della distribuzione/comodato, nonché gli eventuali obblighi per il comodatario eccedenti i vincoli di destinazione d'uso e di inalienabilità dei beni acquistati

AZIONE b.4 ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI, STERILIZZAZIONE DELLE ARNIE E ATTREZZATURE APISTICHE

Tipologia di intervento

Sono ammessi a contributo:

a.1. i farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare;





a.2. la sterilizzazione della cera conferita dai soci per la produzione di nuovi fogli cerei;

a 3. i servizi di risanamento del materiale con raggi gamma.

Beneficiari

- Le forme associate.

Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori.

Limiti e condizioni

Rispetto a quanto riportato al capitolo 4" Disposizioni generali" ed in particolare al paragrafo 4.8. "Vincoli e prescrizioni".

Le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese, per l'acquisto di farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare, consegnati agli apicoltori associati e da questi impiegati nelle proprie arnie, devono procedere ad una selezione dei fornitori dei suddetti farmaci, attraverso la richiesta di almeno tre preventivi ad altrettanti fornitori. L'individuazione del fornitore da parte della forma associata deve avvenire con delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, in cui verranno descritti i criteri di scelta.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore.

a.1. farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare

Rispetto della disciplina di cui al D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i (art 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154). L'apicoltore, beneficiario della consegna del prodotto, è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006. Nel caso in cui l'apicoltore non adempia alle registrazioni prescritte, la spesa relativa all'acquisto del prodotto verrà decurtata dalla spesa finanziata. La consegna del prodotto, da parte del canale autorizzato, sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per fattura.

I prodotti, per la lotta alla varroa, sono quelli indicati nelle linee guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor redatte dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie.

a.2. Sterilizzazione della cera

La spesa relativa alla lavorazione della cera di proprietà degli apicoltori per la produzione di fogli cerei deve essere dimostrata e non potrà superare il valore di 1 euro/arnia trattata.

a.3. Servizi di risanamento del materiale con raggi gamma

La spesa massima ammissibile per unità di trattamento/bancale, di euro 150,00; in tale importo non devono rientrare le spese di trasporto come previsto al paragrafo 4.7 "Spese non ammissibili".

Spese ammissibili

- Spese per prodotti autorizzati per la lotta agli aggressori dell'alveare
- spese relative ai farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare per la specie Apis mellifera, i
 prodotti per la lotta alla varroatosi devono essere previsti nelle linee guida redatte dal Centro Nazionale
 di referenza per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie;
- spese per la lavorazione della cera di proprietà dell'apicoltore per la produzione di fogli cerei;
- spese sostenute per il risanamento del materiale con raggi gamma;
- spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 50% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori destinatari finali, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.





Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base al numero degli alveari posseduti dai soci della forma associata regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2020

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Il contributo assegnato alla forma associata, decurtato delle spese generali, deve essere veicolato dalla stessa verso i propri soci, sulla base dei criteri di assegnazione approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

Documentazione principale da allegare alla domanda

- scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, che descriva gli obiettivi e le tipologie di intervento previsti suddivisi per tipologia di intervento, con indicazione del numero degli apicoltori potenzialmente interessati agli interventi, ed il numero di alveari che verranno coinvolti dai trattamenti;
- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente la selezione
 dei fornitori dei farmaci, i criteri di assegnazione dei farmaci, di gestione e messa a disposizione dei
 servizi di sterilizzazione e risanamento; nonché le modalità di distribuzione dei materiali sterilizzati.

Riepilogativo azioni attivate dal programma annuale 2021/2022:

| Misura | AZIONE | DESCRIZIONE | % CONTRIBUTO |
|--|--------|--|--------------|
| B) LOTTA CONTRO GLI AGRESSORI E LE | b.2 | Indagini sul campo finalizzate a strategie di lotta a basso impatto chimico sugli alveari, materiale di consumo per i campionamenti | Non attivata |
| MALATTIE DELL'ALVEARE, IN PARTICOLARE LA | b.3 | Attrezzature varie ad esempio acquisto di arnie con fondo a rete | 60 |
| VARROATOSI | b.4 | Acquisto degli idonei farmaci veterinari, sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche. | 50 |





MISURA D

MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI

Per il programma 2021-2022 risulta attivata l'azione d.3.

AZIONE d.3 PRESA IN CARICO DI SPESE PER LE ANALISI QUALITATIVE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

Tipologia dell'intervento e limiti e condizioni

Le forme associate: effettuazione di analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali finalizzate al miglioramento della qualità, dell'igiene, della sanità delle produzioni.

Beneficiari

- Le forme associate.

Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori

Limiti e condizioni

Si specifica che sono finanziabili attraverso i fondi del Reg. (UE) n. 1308/2013 le spese per le analisi chimico fisiche, melissopalinologiche e residuali, non effettuate per la verifica del rispetto delle condizioni prescritte dal sistema di qualità alimentare.

Spese ammissibili

- spese sostenute per le analisi;
- spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione è pari all'80% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita in base al numero degli alveari posseduti dai soci della forma associata regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2020.

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Documentazione principale da allegare alla domanda

- per le forme associate: scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, sul tipo e numero di analisi che si intende attuare, numero previsto di apicoltori coinvolti;
- preventivo di spesa;





Riepilogativo azioni attivate dal programma annuale 2021/2022:

| MISURA | AZIONE | DESCRIZIONE | % CONTRIBUTO |
|--|--------|---|--------------|
| D) MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI | d.3 | Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura | 80 |





SCHEDA MISURA E MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE

Per il programma 2021-2022 risulta attiva l'azione e.1.

AZIONE e.1 ACQUISTO DI SCIAMI, NUCLEI, PACCHI D'APE E API REGINE

Tipologia dell'intervento

 Acquisto di api regine, sciami (nuclei, famiglie) delle sottospecie Apis mellifera ligustica, Apis Mellifera Carnica.

Al fine della corretta individuazione degli interventi si precisano le seguenti definizioni:

- a. "sciame naturale": l'insieme di api che migrano con un'ape regina da un alveare troppo popoloso per costituire una nuova colonia;
- b. "nucleo" o "sciame artificiale": nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che, a pieno sviluppo è composto solitamente da cinque favi, di cui: tre favi con covata di diversa età, due favi con riserve alimentari (miele e polline), una regina dell'anno f1 formazione del nucleo o sciame artificiale e da una quantità di api tale da coprire completamente tutti i cinque favi su entrambe le facce;
- c. "colonia" o" famiglia" di api: un'unità composta da regina feconda, da alcune migliaia di api operaio (70.000 – 80.000) e da alcune centinaia di fuchi, già sviluppata su 10/12 telaini, pronti per l'immediata entrata in produzione;

Beneficiari

- Le forme associate.

Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori

Limiti e condizioni

Rispetto a quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" ed in particolare al paragrafo 4.8. "Vincoli e prescrizioni".

Gli sciami (nuclei, famiglie) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle AULSS competenti per zona e da certificazione rilasciata dal CREA-Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestante l'appartenenza delle api regine alle sottospecie Apis mellifera ligustica, e Apis mellifera carnica. Per quest'ultima sottospecie la certificazione può essere rilasciata anche dall'autorità competente del Paese di provenienza dell'Unione Europea. Gli apiari di destinazione del materiale acquistato dovranno rimanere all'interno del territorio regionale.

Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, del materiale genetico specificato al paragrafo "tipologie d'intervento" al fine della successiva distribuzione ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non può essere alla differenza tra la spesa fatturata dalla forma associata per l'acquisto del materiale genetico ed il contributo pubblico ricevuto.

La forma associata ha l'obbligo di rendere disponibile il materiale genetico acquistato, con il contributo presente bando, a tutti gli apicoltori soci che ne fanno richiesta, applicando le modalità di distribuzione/affidamento sotto specificate nonché criteri di trasparenza e di turnazione tra i soci. I criteri di affidamento del materiale genetico dovranno quindi essere approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.





Le forme associate devono comunque prevedere una priorità assoluta di affidamento del materiale genetico a coloro che, nel periodo agosto 2020 - luglio 2021 siano stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria); medesima priorità dovrà essere riservata per i soggetti che nel periodo agosto 2020 - luglio 2021, siano stati oggetto di attacco/saccheggio e morte di alveari a causa della Vespa velutina accertati dalla competente autorità sanitaria. La distribuzione/affidamento dovrà avvenire attraverso una scrittura privata, nella quale dovranno essere esplicitati i seguenti punti.

- Gli obblighi del ricevente che dovranno essere esplicitamente accettati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile: impegno a mantenere in azienda, il materiale genetico, per un periodo minimo dalla data di effettiva consegna pari a 1 anno, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- 2. Gli elementi di trasparenza del contributo comunitario:
 - o gli importi di acquisto del materiale genetico da parte della forma associata;
 - o il contributo pubblico erogato all'apicoltore sul materiale (60%);
 - l'indicazione della spesa massima ammissibile per singolo acquisto come sotto definito:
 - o l'eventuale indicazione che la distribuzione/affidamento è a titolo gratuito.

La distribuzione/affidamento del materiale non dovrà generare reddito per la forma associata.

In caso di distribuzione/affidamento a titolo oneroso l'importo richiesto all'apicoltore non potrà essere superiore alla differenza tra la spesa sostenuta dalla forma associata per l'acquisto del materiale genetico affidato e il contributo ammesso per il medesimo (60%).

Si ribadisce che ai sensi della normativa comunitaria il responsabile del finanziamento concesso è la forma associata.

La spesa ammissibile massima per apicoltore beneficiario finale o per forma associata che utilizzi direttamente il materiale genetico, non può essere superiore a 2.000,00 euro.

La spesa massima ammissibile per intervento è così definita:

Api regine euro 14,00;

Sciami, nuclei, famiglie euro 100,00.

La spesa massima ammissibile (2.000,00 euro) non viene applicata per gli apicoltori beneficiari finali che, nel periodo agosto 2020 - luglio 2021:

- siano stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria)
- siano stati oggetto di attacco/saccheggio e morte di alveari a causa della presenza di Vespa velutina, accertati dalla competente autorità.

Spese ammissibili

- Spese sostenute per l'acquisto di api regine, sciami, nuclei, famiglie delle razze Apis mellifera ligustica e Apis mellifera carnica;
- spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 60% della spesa ammissibile. Di converso, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori affidatari del materiale genetico, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.





Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste per il contributo per l'acquisto di api regine e sciami (nuclei, famiglie), la somma disponibile verrà ripartita in base al numero degli alveari posseduti dai soci della forma associata regolarmente iscritti, aventi sede legale nel territorio regionale e registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2020.

Ai fini della determinazione di cui al punto precedente non verranno conteggiati gli alveari posseduti da apicoltori ricompresi in elenchi di più forme associate.

Il contributo assegnato alla forma associata, decurtato delle spese generali, deve essere veicolato dalla stessa verso i propri soci, sulla base dei criteri di assegnazione approvati con delibera del consiglio direttivo e resi noti ai soci.

Documentazione principale da allegare alla domanda

delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri
di assegnazione del materiale genetico, le modalità di distribuzione e le caratteristiche
dell'affidamento, nonché degli eventuali obblighi per l'affidatario eccedenti i vincoli di
destinazione d'uso e di inalienabilità del materiale acquistato.

Riepilogativo azioni attivate dal programma annuale 2021/2022:

| MISURA | AZIONE | DESCRIZIONE | % CONTRIBUTO |
|---|--------|---|--------------|
| E) MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE | e.1 | Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'ape ed api regine | 60 |





SCHEDA MISURA F

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA APPLICATA DELL'APICOLTURA E DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

AZIONI f1, f2

Tipologia dell'intervento

La Misura prevede il finanziamento di una delle due azioni di ricerca sotto descritte:

- Azione f1 Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'alveare;
- Azione f2 Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e aggressori degli alveari

I progetti di ricerca devono essere finalizzati strettamente al sostegno della produzione (ricerca applicata) e devono essere condivisi con almeno una organizzazione operante a livello territoriale.

Per quanto riguarda l'azione F "Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di ricerca", si segnala che la Regione del Veneto nel Programma 2020/2022, ha previsto due azioni al fine di favorire il miglioramento della salubrità dei prodotti dell'alveare, nonché di garantire nuove opportunità per affrontare le malattie e gli aggressori dell'alveare.

L'azione f1 relativa al Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'alveare ha come obiettivo il miglioramento della salubrità dei prodotti dell'alveare, le progettualità proposte potranno essere volte a promuovere studi di tipizzazione sulla base dell'origine botanica e geografica della produzione dell'alveare, nel territorio regionale.

L'azione f2 relativa alle ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e aggressori dell'alveare ha come obiettivo la promozione di studi sulle malattie o aggressori dell'alveare presenti nel territorio regionale.

La Misura prevede le suddette azioni, realizzate tramite l'operatività degli Enti Istituti di ricerca pubblici al fine dell'elaborazione di nuove strategie che possano essere anche volte al monitoraggio o alla lotta a seconda dell'ambito trattato.

Beneficiari

Enti ed istituti di ricerca pubblici

Limiti e condizioni

Nell'ambito della misura F verrà finanziato un solo progetto sulla base dei criteri di selezione su indicati.

Il progetto potrà in qualsiasi caso prevedere la presenza nella partnership di altri Istituti pubblici di ricerca e dovrà coinvolgere almeno una forma associata degli apicoltori attraverso l'attivazione di appositi accordi o convenzioni.

Le attività previste dovranno essere concordate e realizzate in collaborazione con almeno una forma associata degli apicoltori operante sul territorio regionale.

A tal riguardo l'Ente richiedente dovrà presentare, con il progetto, un atto formale riportante i termini e le modalità di collaborazione da parte delle forme associate nell'ambito della progettualità proposta.

Il piano di attività dovrà essere, redatto secondo la modulistica approvata da AVEPA.

Sono casi di esclusione a contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

I risultati ottenuti saranno oggetto di una relazione tecnica divulgativa che sarà inviata in fase di rendicontazione ad AVEPA e alla Direzione Agroalimentare.





Le attività non dovranno in nessun caso sovrapporsi ad attività finanziate nell'ambito di altre progettualità finanziate a livello regionale, nazionale, comunitario.

Presenza di almeno una convenzione/atto di Collaborazione tra proponente ed una forma associata per la realizzazione del progetto

Spese ammissibili

Sono spese ammissibili:

- i costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione del progetto e comprendono: spese per il personale: ricercatori, tecnici, altro personale comunque non in rapporto di dipendenza, anche temporaneo, per il tempo impegnato nell'attività del progetto e i cui costi non siano già imputati a finanziamenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione. Il tempo dedicato specificamente al lavoro previsto dal progetto deve essere indicato in appositi registri tenuti dal personale per tutta la durata prevista dal programma; i registri devono essere controfirmati una volta al mese dal responsabile coordinatore dei lavori indicato nel progetto;
- i viaggi e le trasferte: spese relative alle missioni svolte in ambito regionale e direttamente imputabili alle iniziative in oggetto;
- il materiale non durevole: beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo;
- le spese sostenute per i servizi resi dalle forme associate o dagli apicoltori coinvolti;
- le spese per l'acquisizione di servizi direttamente connessi alle attività;
- le spese generali sostenute per la realizzazione delle attività.

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo dell'azione è pari al 100%

Criteri per l'assegnazione delle risorse

| n. | Criterio | Punteggio |
|----|-------------------------------|--|
| | | Azione f 1: 1 punto |
| 1 | Tipologia di azione | Azione f 2: 5 punti |
| 2 | Coinvolgimento del territorio | 1 punto per ogni forma associata rappresentata * |
| 3 | Coinvolgimento partnership | 2 punti per ogni ente collaboratore |
| 4 | Pubblicazioni specifiche | 2 punti |

^{*}non verranno conteggiate le forme associate partecipanti a più progetti

I progetti che raggiungono il punteggio minimo pari a 2 punti e che superano la verifica di conformità agli obiettivi del bando, sono ammissibili.

In caso di più progetti ammissibili verrà finanziato il progetto totalizzante il punteggio maggiore.

In caso di parità di punteggio il criterio di selezione sarà individuato nel maggior numero di pubblicazioni specifiche inerenti alla ricerca proposta, nel caso perdurasse la parità di punteggio il criterio di selezione sarà individuato dall'ordine di ricevimento della domanda.





Documentazione principale da allegare alla domanda

- progetto di ricerca e sperimentazione redatto secondo lo schema approvato da AVEPA inerente una delle due azioni sopra indicate.
- eventuali preventivi, relazioni, prezziari a chiarimento delle spese previste nel progetto di ricerca;
- presentazione della documentazione comprovante il punteggio richiesto:

Criterio 2: convenzioni/atti di Collaborazione tra proponente e forma associata inerente alla realizzazione delle attività specificate nel progetto presentato.

Criterio 3: convenzioni/atti di Collaborazione tra proponente e forma associata inerente alla realizzazione delle attività specificate nel progetto.

Criterio 4: pubblicazioni specifiche di argomenti inerenti la progettualità proposta redatte dall'ente anche a nome del personale assunto dallo stesso nome del personale assunto dallo stesso.

Riepilogativo sotto azioni attivate dal programma annuale 2021/2022:

| Misura | AZIONE | DESCRIZIONE | % CONTRIBUTO |
|---|--------|--|--------------|
| F) COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA | f.1 | Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'alveare | |
| REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA APPLICATA DELL'APICOLTURA E DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA | f.2 | Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e aggressori dell'alveare | 100 |





MISURA H

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÁ DEI PRODOTTI PER UNA LORO MAGGIORE VALORIZZAZIONE SUL MERCATO

Per il programma 2021 - 2022 risulta attivata l'azione h.1.

AZIONE h.1 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÁ DEI PRODOTTI

Tipologia dell'intervento e limiti e condizioni

L'intervento consiste nella realizzazione di analisi di laboratorio per valutare: i parametri chimico/fisici, identificare eventuali residui di acaricidi di sintesi, di olii essenziali e acidi organici, dovuti all'utilizzo nei controlli della varroatosi, e di tossine vegetali naturalmente presenti in taluni pollini, realizzate in la collaborazione delle forme associate, secondo le modalità di seguito riportate:

| Amilia | Linto di nusioni |
|---|------------------------|
| Umidità | g/100 g |
| Acidità libera | meq/kg |
| Contenuto di HMF | mg/kg |
| Contenuto di diastasi | unità (scala di Shade) |
| Residui di acaricidi di sintesi (bromopropilato, clortenvinfos, acrinatrina, coumafos, fluvalinate, flumetrin, amitraz.) | mg/kg |
| Residui di oli essenziali (timolo, eucaliptolo, mentolo e canfora) | mg/kg |
| Contenuto di acido formico | mg/kg |
| Contenuto di acido ossalico | mg/kg |

L'azione, oltre alla finalità del miglioramento della qualità dei prodotti, può essere intesa anche al fine di aumentare la conoscenza sui fenomeni di contraffazione del miele.

A tale riguardo, l'ente richiedente, dovrà presentare con il progetto un atto formale, riportante i termini e le modalità di collaborazione da parte delle forme associate nell'ambito della progettualità proposta.

Beneficiari

- Enti ed istituti di ricerca pubblici

Destinatari finali delle analisi qualitative dei prodotti dell'alveare sono gli apicoltori

Limiti e condizioni

Si specifica che non sono finanziabili attraverso i fondi del Reg. (UE) n. 1308/2013 le spese per le analisi chimico fisiche, melissopalinologiche e residuali, effettuate per la verifica del rispetto delle condizioni prescritte da un sistema di qualità in quanto finanziabili dal PSR 2014/2020.

Le risultanze dell'intervento, oltre a garantire agli apicoltori aderenti la conoscenza delle caratteristiche delle proprie produzioni dovranno fornire alla Regione del Veneto una descrizione del quadro regionale relativo agli aspetti presi in considerazione. Tale documento dovrà essere inviato in fase di rendicontazione ad AVEPA e alla Direzione Agroalimentare.

A seguito delle analisi di laboratorio, se riscontrate anomalie nei prodotti analizzati, dovrà essere fornita, da parte dell'Ente ed istituti di ricerca ai partner, una relazione riportante eventuali accorgimenti da utilizzare nell'allevamento, nella smielatura, nel confezionamento e stoccaggio al fine di aumentare la qualità dei prodotti.





Spese ammissibili

- spese sostenute per le analisi;
- spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

Percentuale di contributo

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 100% della spesa ammissibile.

Criteri di ammissibilità:

| n. | Criterio | Punteggio |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Coinvolgimento del territorio | 1 punto per ogni forma associata rappresentata |
| 2 | Coinvolgimento partnership | 2 punti per ogni ente collaboratore |
| 3 | Pubblicazioni specifiche | 2 punti |

I progetti che raggiungono il punteggio minimo pari a 1 punto e che superano la verifica di conformità alle condizioni di cui al paragrafo "Tipologia d'intervento", sono ammissibili

In caso di più progetti ammissibili verrà finanziato il progetto totalizzante il punteggio maggiore derivante dalla somma dei punteggi.

In caso di parità di punteggio il criterio di selezione sarà individuato nel maggior numero di pubblicazioni specifiche inerenti alla ricerca proposta, nel caso perdurasse la parità di punteggio il criterio di selezione sarà individuato dall'ordine di ricevimento della domanda.

Documentazione principale da allegare alla domanda

- Progetto esecutivo per la "tipologia dell'intervento previsto"
- eventuali preventivi, relazioni, prezziari a chiarimento delle spese previste;
- presentazione della documentazione comprovante il punteggio richiesto:

Criterio 1: convenzioni/atti di Collaborazione tra proponente e forma associata inerente alla realizzazione delle attività specificate nel progetto presentato.

Criterio 2: convenzioni/atti di Collaborazione con altri enti di ricerca nell'ambito della realizzazione del progetto.

Criterio 3: pubblicazioni specifiche di argomenti, inerenti alla progettualità proposta, redatte dall'ente anche a nome del personale assunto dallo stesso.





Riepilogativo azioni attivate dal programma annuale 2021/2022:

| MISURA | AZIONE | DESCRIZIONE | % CONTRIBUTO |
|--|--------|--|-----------------|
| H) MIGLIORAMENTO DELLA DELLA QUALITÁ DEI PRODOTTI PER UNA LORO MAGGIORE VALORIZZAZIONE SUL MERCATO | h.1 | Miglioramento della qualità dei prodotti | 100 |





4. DISPOSIZIONI GENERALI

4.1. Disponibilità finanziaria

Con Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale del MIPAAF, PGN n. 287761 del 23 giugno 2021, è stato definito il piano di riparto nazionale, sulla base del numero di arnie registrate nel territorio regionale, tra le regioni e provincie autonome, dei fondi nazionali e comunitari per la campagna che inizierà il 1° agosto 2021 e terminerà il 31 luglio 2022. Nella sottostante tabella è definita la ripartizione, tra le varie misure, azioni e sotto-azioni, dell'importo complessivo assegnato alla Regione del Veneto pari a euro 589.148,33.

| | VOCI - Misure / Azioni | % | Importo | | |
|--|---|--------------|------------------|--|--|
| | Scheda Misura A | | | | |
| Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori | | | | | |
| | 1 Interventi informatavi e di aggiornamento | 5% | 29.457,42 | | |
| a1. | 2 Intervento di aggiornamento annuale per tecnici apistici | 1.7% | 10.015,52 | | |
| a2. | Seminari e convegni tematici | 5% | 29.457,42 | | |
| a3. | Azioni di comunicazione | 9% | 53.023,35 | | |
| a4. | Assistenza tecnica alle aziende apistiche | 22.8% | 134325,82 | | |
| аб. | Attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, per il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura | 4% | 23.565,93 | | |
| Scheda Misura B | | | | | |
| Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroatosi | | | | | |
| b2. | Indagini sul campo finalizzate a strategie di lotta a basso impatto chimico sugli alveari, materiale di consumo per i campionamenti | Non attivata | // | | |
| b3. | Attrezzature varie ad esempio acquisto di arnie con fondo a rete | 17.5% | 103.100,96 | | |
| b4. | Acquisto degli idonei farmaci veterinari, sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche. | 13% | 76.589,28 | | |
| | Scheda Misura D | | | | |
| N | Misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura a | | gli apicoltori a | | |
| | commercializzare e valorizzare i loro prode | otti | | | |
| d3. | Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura | 2% | 11.782,97 | | |
| Scheda Misura E | | | | | |
| Misure di sostegno del ripopolamento apicolo dell'Unione | | | | | |
| e1. | Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'ape ed api regine | 13% | 76.589,28 | | |
| Scheda Misura F | | | | | |
| Collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura | | | | | |
| f1. | Miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura | | | | |
| f2. | Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e aggressori dell'alveare | 4.5% | 26.511,67 | | |
| Scheda Misura H | | | | | |
| Miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato | | | | | |
| Н | Miglioramento della qualità dei prodotti | 2.5% | 14.728,71 | | |
| | TOTALE | 100% | 589.148,33 | | |
| | I | | | | |

Nel caso in cui durante la realizzazione del programma venissero rese disponibili dal Ministero altre risorse derivanti da economie da parte di altre Regioni, queste andranno ad incrementare la disponibilità finanziaria di quelle azioni tra A, B, D, E per le quali, in fase istruttoria, sia stato rilevato il maggiore differenziale tra





il contributo ammesso e quello finanziato, restando inalterati i criteri di assegnazione dei fondi ai singoli beneficiari di cui alle schede azione.

Analogo criterio si applica nel caso in cui, la disponibilità finanziaria di una o più azioni superasse le richieste da parte dei beneficiari.

4.2. Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni

Gli interessati dovranno presentare domanda di finanziamento secondo le modalità previste dall'Organismo pagatore AVEPA, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Le forme associate, dovranno presentare l'elenco dei soci regolarmente iscritti e con sede legale nel territorio regionale ed il numero di arnie regolarmente registrate all'anagrafe nazionale nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2020, allegato alla domanda.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il beneficiario si assume la responsabilità delle dichiarazioni e degli impegni in essa riportati. La domanda priva di sottoscrizione del legale rappresentante del beneficiario è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Eventuali comunicazioni relative alle domande dovranno pervenire all'indirizzo mail di posta certificata: protocollo@cert.avepa.it, specificando nell'oggetto delle stesse la fonte di finanziamento ed il programma operativo: Reg. (UE) n. 1308/2013 settore dell'apicoltura "programma 2021-2022".

4.3. Ricevibilità

Viene verificata la ricevibilità nei termini di:

- rispetto dei termini e della presentazione della domanda;
 - presenza del codice fiscale del richiedente (CUAA);
 - presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopraccitati non sia rispettato e/o presente, la domanda è dichiarata irricevibile.

La fase di ricevibilità si conclude al più tardi entro i 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, con la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

4.4. Istruttoria di ammissibilità

La fase istruttoria si conclude al più tardi entro 60 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze.

I criteri di selezione sono verificati ed attribuiti da AVEPA nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità.

Per quanto riguarda l'azione a.1.2, la valutazione del piano formativo verrà effettuata dalla Direzione regionale competente nella materia. AVEPA trasmette alla suddetta Direzione la documentazione da valutare, contestualmente alla comunicazione di ricevibilità inviata al soggetto proponente.

La medesima Direzione, anche a seguito di eventuali approfondimenti, invia gli esiti della valutazione ad AVEPA, entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione inviata da AVEPA. Al fine informativo AVEPA invia, con le modalità su descritte, i progetti finanziati nell'ambito delle misure F ed H

4.5. Ammissibilità e presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute

Risultano ammissibili le spese, effettuate dopo la presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa, in ogni caso sostenute dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022, fatta salva la verifica del rispetto di quanto previsto dal DM MIPAAF n. 2173 del 25/03/2016.

In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del DM 2173/2016, come modificato dall'art.1 del DM 1323/2017, sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni sostenute successivamente alla data del 1 agosto 2021 e prima della presentazione della





domanda. Tali spese, per essere ritenute ammissibili, dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustifichino la necessità della spesa in quanto propedeutica all'espletamento di talune azioni che non potrebbero essere svolte in altri periodi dell'anno.

I beneficiari dovranno presentare la documentazione delle spese sostenute, secondo le modalità e i termini indicati da AVEPA nel rispetto delle previsioni del presente documento.

AVEPA predispone la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle attività svolte dai beneficiari e i pagamenti effettuati.

Non è ammessa la richiesta di contributi per un progetto o altra iniziativa per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto dei contributi ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie, o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.

In caso di mancata realizzazione delle attività preventivate e richieste a contributo, il relativo contributo verrà revocato, la dotazione finanziaria della Misura/azione resterà invariata e le risorse revocate saranno ripartite tra tutti i beneficiari, con esclusione di quello nel confronto del quale è intervenuta la revoca.

È fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare ad AVEPA, entro il 31 maggio 2022, una rimodulazione del contributo finanziato per un massimo del 25% tra le Azioni e tra le Misure finanziate, ad eccezione che per l'azione: a.1.2, f1 ed h1.

La presentazione della rimodulazione, nelle modalità e tempistica sopra descritte, evita la revoca del contributo.

4.6. Spese ammissibili

Di norma le spese ammissibili sono quelle previste in ogni Scheda misura, si specificano comunque le seguenti tipologie di spese.

4.6.1. Spese generali

Di norma, sono ammissibili, se previste dalle singole azioni.

Le spese generali fino al 2% non devono essere necessariamente documentate; oltre tale limite le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'azione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione agli interventi.

Appartengono a tale categoria le seguenti spese: spese tecniche relative alla progettazione, consulenza e supporto alla rendicontazione delle spese.

Le spese generali non possono comunque superare il 5% della spesa ammessa dell'azione di riferimento.

4.6.2. Spese di viaggio, vitto e alloggio, missioni

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili a contributo.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, è ammessa una indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina del mese di riferimento.

Se la trasferta ha una durata massima compresa fra le 8 e 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 22,26 a pasto.

Se la durata della trasferta supera le 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 44,26 per 2 pasti e l'eventuale pernottamento in una struttura alberghiera (max. 4 stelle).

4.6.3. Compenso e rimborso spese ai relatori e altre figure di cui alle azioni a1 e a2

L'importo della spesa massima per compenso ai relatori dei convegni ed ai docenti degli interventi informativi per l'aggiornamento è differenziato a seconda della qualifica del docente/relatore/moderatore come di seguito evidenziato:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di





ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = \max . \in 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

- <u>fascia B</u>: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

 - <u>fascia C:</u> assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.
 Sono ammessi i compensi ai moderatori.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

Il rimborso spese avverrà sulla base di quanto stabilito al punto precedente 4.6.2.

4.7. Spese non ammissibili

- acquisto di elaboratori elettronici;
- acquisto di automezzi targati;
- Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
- spese per la manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- spese di trasporto per la consegna di materiali;
- Imposta sul valore aggiunto (IVA) (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti);
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili;
- spese generali in misura maggiore del 5% della spesa sostenuta;
- stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso in cui questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma;
- oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- acquisto di materiale usato o di materiali per la costruzione delle arnie in modo autonomo da parte dell'apicoltore o delle forme associate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.

4.8. Vincoli e Prescrizioni

4.8.1. Conflitto di interessi

Al fine di fornire la dovuta e necessaria trasparenza nell'esercizio delle attività di acquisto di beni materiali e materiale genetico, formalizzate con deliberazione del Consiglio direttivo dell'associazione o da altro atto come previsto dallo statuto, è necessario sia definito e risolto ogni possibile conflitto di interessi effettivo e/o potenziale che può generarsi, in seno all'organo deliberante a seguito della decisione oggetto della deliberazione. Pertanto, quando si configura, attraverso una deliberazione, per un componente dell'organo deliberante, la possibile concessione a sé o ad altri di vantaggi indebiti diretti o indiretti questi deve:

- informare gli altri Consiglieri, e inserire nella deliberazione o nel verbale del consiglio, ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata decisione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata
- astenersi dall'esprimere il proprio voto sulla decisione oggetto di delibera; resta fermo il diritto di partecipare alla discussione sul tema trattato al fine della determinazione del quorum costituti vo.





L'organo deliberante deve, comunque, motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per l'Associazione ad assumere, tuttavia, la decisione, che potenzialmente si configura come conflitto di interessi.

4.8.2. Materiali e attrezzature varie

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente programma e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale genetico, cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo a decorrere dalla di approvazione del decreto di finanziabilità della domanda da parte di AVEPA.

4.8.3. Obblighi di pubblicità

È fatto obbligo ai beneficiari la pubblicità della fonte di finanziamento come di seguito indicato.

a) Attrezzature

Tutte le attrezzature che beneficeranno del contributo ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 dovranno essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento, la provincia di appartenenza (così come riportato nell'allegato 1 della circolare n. 24/2013 di AGEA)

b) Arnie

Alle arnie dovrà essere applicata una etichetta, indelebile e non asportabile, della grandezza sufficiente a contenere le informazioni di cui al punto precedente - con in aggiunta -il codice di identificazione univoco dell'azienda (rilasciato dall'AULSS di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014) ovvero l'identificazione della forma associata (ragione sociale del beneficiario) e un numero di riferimento cui corrisponda il nominativo dell'apicoltore assegnatario su apposito registro in possesso delle forme associate.

c) Interventi informativi e di comunicazione

Tutto il materiale informativo e di comunicazione prodotto e distribuito nell'ambito dell'azione A, nonché sugli attestati di partecipazione, conformemente al diritto comunitario, deve riportare obbligatoriamente il logo comunitario con sottostante dicitura "Unione Europea" e nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica Italiana insieme alla dicitura sottostante "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali" ed il logo della Regione del Veneto, con la dicitura "Intervento finanziato con le risorse del Programma annuale 2021/2022, Reg. (UE) n. 1308/2013".

Nei luoghi ove verranno materialmente effettuate le lezioni relativi agli interventi informativi, o ai seminari e convegni di cui all'azione a) dovrà essere esposta una indicazione dell'intervento con individuate le fonti di finanziamento dello stesso secondo quanto esposto al punto c).

Per quanto riguarda vincoli e limitazioni, non espressamente richiamati dal provvedimento regionale, vale in ogni caso quanto previsto dal decreto MIPAAF n. 2173 del 25/03/2016.

4.9 Compiti di pertinenza dell'Organismo Pagatore (AVEPA)

L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, AVEPA, in qualità di Organismo pagatore competente provvede:

- alla predisposizione, della modulistica, nonché del manuale delle procedure istruttorie e dei controlli sulla base dei contenuti degli articoli 10, 11 e 12 del Decreto MIPAAF n. 2173 del 25/03/2016;
- 2. alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento;
- alla comunicazione all'Organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui articolo 9 comma 4 del Decreto MIPAAF n. 2173 del 25/03/2016;
- 4. al controllo della conformità delle domande alle norme nazionali e dell'UE;
- alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno;
- 6. alla rendicontazione da presentare all'Unione Europea in relazione alle somme erogate;
- alla predisposizione e all'invio all'AGEA dell'elenco dei pagamenti effettuati, entro il 30 novembre di ogni anno;





- all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonché di quelle andate in economia, entro il 30 novembre di ogni anno;
- 9. al rispetto dell'applicazione del principio "no double funding" tra i fondi finanziati dagli interventi PSR e OCM;
- 10. al termine degli interventi AVEPA invia i dati consuntivi delle spese sostenute ripartite per misura, le azioni e i risultati ottenuti per ogni beneficiario in base agli indicatori individuati per ciascuna misura.



